



COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

RELAZIONE TECNICO – URBANISTICA

Al fine dell'introduzione delle necessarie modifiche al vigente Regolamento edilizio comunale, conseguenti all'entrata in vigore della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e del D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg in tema di strutture precarie, e pertanto con particolare riferimento agli articoli 7 bis, 7 ter, si riportano qui di seguito le argomentazioni a sostegno della proposta di modifica da sottoporre all'approvazione del competente organo consiliare.

Con deliberazione n. 07/2011 il Consiglio comunale ha integrato il Regolamento edilizio con gli articoli 7 bis- "strutture ed installazioni temporanee a servizio di attività di pubblico interesse" e art 7 ter- "manufatti provvisori per il deposito di attrezzature sportive per la pratica del windsurf", al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'art. 97 L.P. 04/3/2008 n. 1.

Si tratta di costruzioni realizzate a titolo precario con destinazioni d'uso di diverso tipo: a servizio di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, a servizio di locali ad uso commerciale, per depositi di attrezzature sportive, punto di informazioni turistiche, impianti tecnologici, ricovero materiali per noleggjo, strutture tipo wintergarten accessorie ad attività ricettiva.

La Provincia Autonoma di Trento ha ulteriormente disciplinato la materia con la richiamata Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, prevedendo diversi interventi di carattere non permanente quali: le opere contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità come gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (art. 78 comma 2 lettera c), le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere temporaneo (art. 78 comma 2 lettera g), le strutture prefabbricate di carattere precario realizzate con materiali costruttivi leggeri e ancorate a terra senza opere murarie e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale, compresi i manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti d'intervento per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio (art. 78 comma 2 lettera k). Costituiscono inoltre opere precarie i depositi di terre e rocce da scavo ed i manufatti per apicoltura di cui all'art. 84 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg realizzati secondo i limiti dimensionali e tipologici e dalle caratteristiche di reversibilità di cui all'art. 86.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 380/2001 le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (manufatti leggeri quali prefabbricati, roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili) e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, rientrano nell'attività edilizia libera realizzabile previa comunicazione al comune. Qualora i manufatti in questione, seppure comunque temporanei, non siano destinati ad essere rimossi entro 90 giorni, la loro realizzazione è viceversa soggetta al regime della SCIA, a meno dei casi particolari (punto e.5 dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001). Diversamente, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico anche solo funzionale. In particolare, la concessione edilizia è necessaria anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo. La precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene.

Data l'imprescindibile esigenza del controllo del territorio e della certezza della legittimità di qualsiasi costruzione, per potere realizzare opere precarie comunque denominate, ed al fine di evitare confusione con

le costruzioni soggette a permesso di costruire, è necessario che per ciascuna opera precaria sia cronologicamente individuato il periodo di utilizzo, come previsto dall'art. 32 comma 1 del regolamento urbanistico edilizio provinciale, e che sia stabilito un termine preciso per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, eventualmente prorogabile ricorrendone i presupposti di legge e di regolamento.

Tali opere, ancorché ammesse senza la necessità di titolo edilizio, devono essere comunicate nei casi previsti dalla disciplina in vigore e per ciascuna di esse deve essere chiaramente stabilita una data per la rimessa in pristino garantita secondo le disposizioni di questo regolamento previo deposito di garanzia finanziaria nei casi stabiliti.

Diversamente, realizzando opere per le quali la legge prevede la reversibilità ed il ripristino dell'area senza che siano chiaramente stabilite le condizioni ed il termine per la rimessa in pristino, si espone l'ente pubblico a contenziosi legali nei casi in cui venga contestata la realizzazione di opere abusive e/o nel caso in cui si renda necessario procedere al ripristino delle aree al venire meno dei presupposti per il mantenimento delle opere. Ulteriori motivi di possibile contenzioso possono derivare, in relazione alle opere destinate a soddisfare esigenze temporanee, qualora successivamente venissero avanzate richieste di trasformazione urbanistica con recupero di volumi e/o superfici coperte legittimamente realizzate a titolo precario, dovendo in tali casi distinguere documentalmente le costruzioni permanenti dalle costruzioni precarie.

Dovendo dare esecuzione alla nuova normativa urbanistica provinciale introdotta con la L.P. 15/2015, che demanda alla regolamentazione comunale l'individuazione delle ipotesi di opere libere solo "tratteggiate" dalla Legge provinciale, la seguente proposta di modifica regolamentare mira a disciplina dettagliatamente le opere precarie in generale nonché le strutture accessorie riferite a esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande: strutture stagionali estive, plateatici. La nuova disciplina, novellando gli articoli 7 bis e 7 ter del regolamento edilizio comunale, si pone l'obiettivo di dare certezza di diritto per tutte le costruzioni realizzate sul territorio distinguendo chiaramente tutte quelle di carattere permanente derivanti dalla applicazione di indici urbanistici o dalla ricostruzione di opere preesistenti, da tutte quelle opere che a vario titolo sono soggette al ripristino dell'area, nonché di ampliare e regolamentare le tipologie di strutture accessorie perseguendo l'obiettivo dell'ammodernamento, riordino e miglioramento estetico ed architettonico delle strutture precarie, nuove ed esistenti, secondo criteri di uniformità o di migliore inserimento nel contesto edilizio o ambientale.

DEFINIZIONI

Ai fini della presente regolamentazione si intende per:

Attività di interesse pubblico: il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, le attività commerciali, le attività di noleggio di attrezzature sportive per la pratica del windsurf, le scuole di surf e di altre attività sportive per le quali necessitano depositi di attrezzatura o locali accessori ad uso spogliatoio, ufficio ed altre attività per le quali la Commissione Edilizia comunale ritenga giustificato un interesse pubblico alla realizzazione.

Commissione di valutazione tecnica: la commissione è costituita dalla Commissione Edilizia Comunale; essa valuta i progetti di opere precarie, delle strutture stagionali estive e dei plateatici, secondo la regolamentazione meglio specificata nel seguito del presente Regolamento. Quando previsto dalla legge o qualora lo ritenga comunque opportuno la commissione potrà avvalersi del parere di altri enti, in particolare dell'Ente gestore della strada per il rispetto delle distanze, del parere della Polizia Locale per il rispetto del Codice della Strada, della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Alto Garda e Ledro nei casi selezionati, del Servizio geologico della PAT o del Servizio Bacini Montani in particolari situazioni idrogeologiche e di ogni altro parere ritenuto opportuno.

Opera precaria in generale: tutte le opere da realizzare a titolo precario e tutte le opere che alla data di approvazione del presente regolamento risultano già realizzate e che nel titolo edilizio o negli allegati elaborati progettuali vengono definite di "uso stagionale", di "carattere provvisorio" o con definizione equivalente e/o realizzate in modo non permanente in quanto non provviste della conformità urbanistico-edilizia necessaria per essere autorizzate a titolo definitivo rientrano nelle "opere precarie" e sono soggette alle disposizioni della vigente disciplina, ivi comprese le opere già realizzate in base a Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a della LP 22/1991 (occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di materiale, serre, tettoie quali pertinenze di attività o di residenza, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere) o già realizzate ai sensi del comma 2 dell'art. 97 della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1: "Le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare

esigenze improrogabili e temporanee...” o ai sensi dell’art. 7 bis o 7 ter dell’apposito regolamento comunale.

Rientrano comunque nelle opere precarie tutte quelle realizzate sul suolo pubblico dato in concessione quale “plateatico” a servizio di esercizi pubblici o comunque concessionato a titolo precario, e tutte le opere che secondo la Legge Provinciale sono “contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità” od espressione equipollente.

Tali opere, nel seguito indicate come “opere precarie”, sono soggette alla rimozione secondo la normativa vigente e possono essere riposizionate e/o mantenute nei limiti temporali stabiliti e nel rispetto del presente regolamento e della normativa provinciale in materia.

RIFERIMENTI NORMATIVI – RINVIO

La proposta di modifica al regolamento rinvia alle seguenti fonti normative:

- *Codice Civile;*
- *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;*
- *D.P.R. 31/08/1972 n. 670 approvazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige come da ultimo integrato dal D.leg. 11/01/2018 n. 9;*
- *Codice della Strada;*
- *L.P. 4 agosto 2015, n. 15 con particolare riferimento ai seguenti articoli:*
 - ⇒ *art. 49 - Disposizioni generali;*
 - ⇒ *art. 60 - Spazi per parcheggi;*
 - ⇒ *art. 61 - Fasce di rispetto stradali e ferroviarie;*
 - ⇒ *art. 78 - Attività edilizia libera;*
 - ⇒ *art. 87 - Contributo di costruzione.*
- *Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19/05/2017 n. 8-61/Leg con particolare riferimento ai seguenti articoli:*
 - ⇒ *art. 8 - Interventi e attività ammessi nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione;*
 - ⇒ *art. 31 - Strutture prefabbricate di carattere precario;*
 - ⇒ *art. 32 - Opere e manufatti precari;*
- *Regolamento Edilizio Comunale;*
- *NTA del PRG;*
 - ⇒ *art. 6 classificazione del patrimonio edilizio;*
 - ⇒ *art. 14 interventi edilizi sugli edifici esistenti: R5;*
 - ⇒ *art. 34 zona E3 – bosco: norme particolari.*
- *Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
- *Regolamento di Polizia Urbana;*
- *Codice della Strada.*

Si richiama inoltre, per quanto ancora oggi applicabile, la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 987 di data 24 maggio 2013 con cui è stata approvata la modulistica provinciale ed in particolare il modello “COMUNICAZIONE OPERE PRECARIE” di cui all’articolo 97, comma 2, della legge provinciale di data 4 marzo 2008, n. 1 e articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010 oggi sostituiti dalla LP 15/2015 e dal rispettivo regolamento. Fino alla approvazione della nuova

modulistica in conformità alla sopravvenuta L.P. 15/2015 la citata "COMUNICAZIONE OPERE PRECARIE" è disponibile sul sito <http://www.modulistica.comunitrentini.tn.it/> nell'area "modulistica nei comuni e nelle comunità: semplificazione ed uniformità a favore di cittadini e imprese" http://www.modulistica.tn.it/public/nago-torbole/22124_allegato12.pdf.

La modulistica da utilizzare sarà quella disponibile al momento dell'intervento; si rimanda ai previsti aggiornamenti della modulistica unica provinciale da parte della P.A.T. e del Consorzio dei Comuni Trentini.

CRITERI GENERALI

Non è ammessa l'installazione e/o il rinnovo di opere precarie di qualsiasi genere nei casi in cui la Commissione Edilizia rilevi interferenze con beni di particolare interesse per la comunità, è generalmente esclusa la posa in prossimità di monumenti, targhe commemorative, fontane pubbliche od altri elementi di particolare pregio paesaggistico o artistico o culturale secondo la valutazione fatta caso per caso da parte della Commissione Edilizia comunale, sia nel caso di beni soggetti a vincolo che di beni non vincolati.

Per la posa di opere precarie devono in ogni caso essere rispettate le norme del Codice Civile.

PARERI ED AUTORIZZAZIONI

Le opere precarie sono soggette al rispetto delle distanze dalle strade, nel caso di costruzioni in fascia di rispetto stradale necessita il parere dell'Ente gestore della strada. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per la realizzazione degli interventi edilizi diversi da quelli previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 64 della L.P. 15/2015 e per la installazione di strutture o manufatti per manifestazioni, spettacoli ed eventi semplicemente ancorati al suolo per il periodo della manifestazione e comunque per un periodo non superiore a centoventi giorni. Qualora la Commissione Edilizia lo ritenga opportuno potrà avvalersi del parere della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Alto Garda e Ledro e/o del parere di altri uffici della Comunità o della Provincia o di altri enti, per questioni relative alla viabilità, a problemi di carattere idrogeologico, di rispetto dei laghi o di altro genere.

SICUREZZA

Tutte le opere precarie dovranno in ogni caso rispettare ogni e qualsiasi disposizione riguardante la sicurezza, anche se non espressamente richiamata in questo regolamento. A solo titolo di esempio si richiamano le norme riguardanti gli impianti tecnologici, di evacuazione di gas/prodotti della combustione, normativa antincendio, normativa riguardante i luoghi di lavoro, idoneità statica e resistenza al vento, alla neve ed alle sollecitazioni, idoneità delle pedane e delle strutture a sopportare il carico accidentale, norme igienico/sanitarie, sbarriamento ecc. Dovranno inoltre essere valutati dal soggetto proponente eventuali rischi di qualsiasi genere quali, a solo titolo di esempio, la possibile caduta di rami od oggetti dall'alto, la necessità o l'opportunità di installare elementi dissuasori a protezione/separazione degli avventori dagli spazi di manovra degli automezzi ecc. Il soggetto proponente dovrà in ogni caso produrre, assieme al progetto dell'opera precaria, una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato regolarmente iscritto ad ordine e collegio professionale in merito alla valutazione dei possibili rischi ed alla conformità della struttura a tutte le normative in materia di sicurezza, nonché l'impegno a provvedere, nei casi dovuti, ad acquisire i necessari collaudi e/o certificazioni di conformità e/o pareri degli enti preposti che, qualora non sia previsto il deposito, dovranno essere conservati dallo stesso proponente. Le opere precarie non sono soggette a certificato di abitabilità o di agibilità; rimane a carico del soggetto proponente ogni responsabilità nel caso di carenza nella valutazione dei rischi o carenza nella certificazione di impianti o strutture. La nuova disciplina si propone di migliorare l'inserimento ambientale delle opere precarie e consentire l'uso del suolo con le opere ammissibili.

Al fine di dare attuazione ai sopra illustrati principi si riportano qui di seguito le proposte di modifica al vigente Regolamento edilizio comunale.

PROPOSTA MODIFICA

Art. 7 bis - Strutture e installazioni temporanee, su suolo pubblico o privato, a servizio di attività di pubblico interesse (articolo 78 comma 2 lett. k) e comma 3 lett. k) L.P. n. 15/2015 e articoli 31 e 32 Regolamento urbanistico – edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg).

1. *Compatibilmente con lo stato dei luoghi e con le tipologie dei fabbricati esistenti, per soddisfare esigenze di pubblici esercizi, alberghi, attività commerciali di rilevante interesse generale e strutture sportive, è ammessa l'installazione di strutture temporanee completamente e facilmente smontabili e amovibili. A tal fine i manufatti devono essere collocati preferibilmente in aree private, mentre per la collocazione in aree pubbliche occorre dimostrarne preventivamente la disponibilità.*
2. *Tali manufatti non sono computabili ai fini volumetrici e di superfici utili, la loro superficie coperta non può eccedere generalmente il 100% dell'attività esistente e, nel caso di pubblici esercizi con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'uso di tale superficie di somministrazione deve essere considerato alternativo all'uso della superficie di somministrazione regolarmente autorizzata all'interno di edifici esistenti, ciò al fine di rispettare i rapporti tra l'utenza e gli spazi di parcheggio ed i parametri igienico sanitari. Tali strutture possono essere installate solo al piano terra o, eccezionalmente, su terrazzi esistenti. L'installazione deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, nonché dalle Disposizioni provinciali in materia di distanze, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 dd. 03 settembre 2010 e s.m., non può interessare aree verdi, aiuole ed alberature anche singole e nemmeno spazi di parcheggio privato, il traffico veicolare e pedonale non deve risultare limitato in alcun modo dalla presenza di tali strutture.*
3. *Per quanto riguarda gli aspetti formali, tali manufatti nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti. Più precisamente, la morfologia delle strutture temporanee deve rispettare i seguenti requisiti:*
 - a) *avere altezza proporzionata a quella delle aperture al piano terreno del fronte edificato interessato e, comunque, non superiore a m. 3,50 di altezza massima;*
 - b) *avere forma geometrica semplice e regolare, con ridotta visibilità dell'eventuale copertura che dovrà essere preferibilmente piana o a bassa pendenza. Particolare attenzione andrà posta in presenza di edifici di particolare pregio;*
 - c) *le coperture, i paramenti e le strutture verticali devono avere il minimo impatto visivo, armonizzandosi il più possibile quanto a forme, materiali e colori con il contesto;*
 - d) *per i tamponamenti è consentito l'uso di pannelli trasparenti in vetro antisfondamento, plexiglas, policarbonato o similari ad esclusione di teli plastici;*
 - e) *eventuali scritte/logo di identificazione dell'esercizio devono essere situate nei paramenti di bordo e avere caratteri poco appariscenti, non luminose e coerenti con le insegne o scritte fisse negli edifici del contesto; non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere;*
 - f) *non sono ammessi ulteriori elementi incongrui sulle strutture oggetto di tamponamento (es. tende aggettanti, pergolati, pali portabandiera, stendardi, ecc.);*
 - g) *in deroga alle previsioni del P.R.G. tali manufatti sono consentiti anche in centro storico o in siti di particolare pregio paesaggistico ma dovranno essere realizzati con strutture leggere in metallo verniciato, legno e vetro, non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti e dovranno inoltre inserirsi in modo adeguato nel contesto ambientale. Ogni caso sarà quindi valutato singolarmente dalla Commissione Edilizia in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato compatibile o meno;*
 - h) *le pedane o zoccolature non sono ammesse, salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente, tale da rendere impraticabile la posa di tavolini, sedie o di altre attrezzature, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede o il raccordo delle acque meteoriche. Le pedane dovranno comunque essere accessibili da soggetti diversamente abili ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini visibili in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti;*

- i) *in presenza di più esercizi pubblici, attività commerciali o di pubblico interesse deve essere preferita una soluzione unitaria, mediante l'installazione di un'unica struttura comune.*
4. *Tali manufatti devono essere facilmente smontabili, in particolare, la struttura deve essere completamente asportabile e con minima sezione dei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi accidentali. La pavimentazione, dove non venga utilizzata quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.*
5. *L'eventuale realizzazione di impianti tecnici, compresi gli allacci alle reti, dovrà essere conforme ai vigenti criteri di sicurezza garantendo comunque la facile rimozione. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica. Altrettanto vale relativamente alla installazione di eventuali corpi riscaldanti provvisori, i quali comunque, dovranno essere di dimensioni contenute.*
6. *Nel caso la destinazione d'uso dell'immobile principale non rientri più tra quelle indicate al comma 1 o in caso di cessazione dell'attività a cui la struttura accede, ogni manufatto deve essere tempestivamente rimosso. L'occupazione di cui sopra non sostituisce a nessun effetto la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.*
7. *Tali manufatti sono assoggettati al deposito della comunicazione per opere precarie prevista dalla legge 15/2015, fatta salva la concessione per l'occupazione del suolo pubblico determinata con specifico provvedimento. La comunicazione per questa tipologia di opere sarà soggetta a verifica da parte della Commissione edilizia, in particolare per quanto riguarda la compatibilità urbanistica, la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico. Detti manufatti sono autorizzati generalmente per un periodo di cinque anni continuativi o diversa durata, coerentemente con la scadenza del titolo patrimoniale di disponibilità dell'immobile. Scadenze di durata maggiore di cinque anni possono essere autorizzate solo su immobili di proprietà pubblica.*
8. *Chiunque intenda realizzare manufatti provvisori aventi le caratteristiche specificate ai commi precedenti, deve presentare, almeno trenta giorni prima della installazione, la documentazione sottoelencata:*
- a) *comunicazione compilata su apposito modello reperibile nel sito del comune di Nago-Torbole;*
 - b) *relazione che descriva la tipologia di attività svolta e le esigenze connesse, nonché l'ampiezza della superficie a disposizione;*
 - c) *titolo idoneo all'utilizzo dell'area;*
 - d) *estratto mappa, planimetria in scala idonea e stralcio di PRG;*
 - e) *rappresentazione grafica del manufatto nei suoi elementi essenziali (planimetria, piante, sezioni e prospetti, con indicazione di altezze, distanze, dimensioni, materiali e colori);*
 - f) *documentazione fotografica dei luoghi;*
 - g) *schema di convenzione riguardante il rispetto del presente articolo e contenente l'impegno ad utilizzare le superfici di somministrazione ricavate nella struttura provvisoria in alternativa alle superfici regolarmente autorizzate, fatto salvo il caso in cui siano verificati i requisiti necessari per l'utilizzo contemporaneo delle superfici con parere igienico sanitario; la dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine prefissato i manufatti temporanei e ricondurre in stato pristino i luoghi interessati dall'intervento senza nulla pretendere;*
 - h) *garanzia fidejussoria, di importo pari a € 200,00 al mq di superficie occupata dalla struttura a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e del conseguente ripristino delle aree. Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica della avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi. In caso di violazione delle disposizioni di questo articolo, nonché in caso di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi dopo la scadenza del termine stabilito, le opere si considerano realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio;*
 - i) *dichiarazione di idoneità statica della struttura anche in riferimento ai carichi accidentali di vento e*

neve, nonché di conformità a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi a firma di un tecnico abilitato;

j) nel caso di esercizi pubblici dovrà essere allegato il modello previsto al fine di coordinare l'iter urbanistico edilizio con l'iter del Servizio di Polizia Amministrativa inerente al rilascio delle necessarie licenze di esercizio;

k) autorizzazione paesaggistica e/o altri pareri nei casi dovuti ai sensi di legge o se richiesti dalla commissione edilizia comunale.

9. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiederne la rimozione in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, di ordine pubblico, sicurezza, di rispetto della normativa in materia di rumore, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. La rimozione potrà essere richiesta inoltre qualora lo dovessero esigere esigenze di sistemazione di arredo urbano e dovrà avvenire nel termine massimo di 30 giorni dalla notificazione dell'avviso.

10. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

11. Le comunicazioni per le strutture temporanee disciplinate dal presente articolo sono inefficaci fino alla sottoscrizione della convenzione ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

12. Norma transitoria: per le strutture già esistenti si stabilisce in 2 (due) anni il termine per la loro riqualificazione in coerenza con il presente articolo. Per le strutture ricadenti su suolo pubblico l'eventuale rinnovo della concessione dell'area è subordinato alla presentazione di un progetto di riqualificazione architettonica redatto secondo i criteri del presente regolamento.

Art. 7 ter - Manufatti provvisori per il deposito di attrezzature sportive in genere

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.7 bis e con specifico riferimento ai manufatti provvisori per il deposito di attrezzature sportive in genere si stabilisce quanto segue:

1. E' consentita l'installazione di manufatti provvisori, destinati al deposito delle attrezzature sportive per la pratica del windsurf od altre pratiche sportive per far fronte ad esigenze stagionali o transitorie di soggetti che gestiscono strutture sportive o esercizi turistici (alberghieri ed extra-alberghieri). I manufatti di cui alla presente definizione devono avere dimensioni minime necessarie in considerazione della funzione che svolgono. La dimensione del deposito sarà rapportata alle esigenze di ciascun richiedente, in base al tipo di attività svolta ed all'ampiezza della superficie a disposizione, che dovranno essere puntualmente illustrate in apposita relazione.

2. Tali manufatti non sono computabili ai fini volumetrici e di superfici utili. L'installazione deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, nonché dalle Disposizioni provinciali in materia di distanze, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 dd. 03 settembre 2010 e s.m., non può interessare spazi di parcheggio privato; il traffico veicolare e pedonale non deve risultare limitato in alcun modo dalla presenza di tali strutture.

3. Per quanto riguarda gli aspetti formali, tali manufatti nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale, una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e un corretto inserimento paesaggistico. I depositi devono avere tamponamenti laterali grigliati in metallo verniciato e/o legno, copertura piana in lamiera metallica verniciata e possedere comunque requisiti di agevole asportabilità. Per i tamponamenti è consentito l'uso imitato di pannelli opachi. Le scritte/logo di identificazione dell'attività devono essere situate esclusivamente sul lato con tamponamento cieco e dovranno essere autorizzate conformemente alla normativa vigente, non luminose ed a basso impatto visivo.

4. Tali manufatti devono essere facilmente smontabili; in particolare, la struttura deve essere completamente asportabile e di minima sezione nei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi accidentali. La pavimentazione, dove non venga utilizzata quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione

non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

- 5. L'eventuale realizzazione di impianti tecnici, compresi gli allacci alle reti, dovrà essere conforme ai vigenti criteri di sicurezza garantendo comunque la facile rimozione. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica.*
- 6. Nel caso di cessazione dell'attività a cui la struttura accede, ogni manufatto deve essere tempestivamente rimosso. L'occupazione di cui sopra non sostituisce a nessun effetto la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.*
- 7. Tali manufatti sono assoggettati al deposito di comunicazione, fatta salva la concessione per l'occupazione del suolo pubblico determinata con specifico provvedimento. La comunicazione per questa tipologia di opere sarà soggetta a verifica da parte della Commissione edilizia, in particolare per quanto riguarda la compatibilità urbanistica, la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico.*
- 8. Detti manufatti sono autorizzati generalmente per un periodo di cinque anni continuativi o diversa durata, coerentemente con la scadenza del titolo patrimoniale di disponibilità dell'immobile. Scadenze di durata maggiore di cinque anni possono essere autorizzate solo su immobili di proprietà pubblica.*
- 9. Chiunque intenda realizzare manufatti provvisori aventi le caratteristiche specificate ai commi precedenti, deve presentare, almeno trenta giorni prima della installazione, la documentazione già elencata all'art. 7 bis.*
- 10. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiederne la rimozione in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, di ordine pubblico, sicurezza ecc. e senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. La rimozione potrà essere richiesta inoltre qualora lo dovessero esigere esigenze di sistemazione di arredo urbano. La rimozione dovrà avvenire nel termine massimo di 30 giorni dalla notificazione dell'avviso.*
- 11. Sono fatti salvi i diritti di terzi.*
- 12. Comunicazioni per le strutture temporanee disciplinate dal presente articolo sono inefficaci fino alla sottoscrizione della convenzione prevista da questo regolamento.*
- 13. Norma transitoria: per le strutture già esistenti si stabilisce in 2 (due) anni il termine per la loro riqualificazione in coerenza con il presente articolo. Per le strutture ricadenti su suolo pubblico l'eventuale rinnovo della concessione dell'area è subordinato alla presentazione di un progetto di riqualificazione architettonica redatto secondo i criteri del presente regolamento.*

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

TECNICO – GESTIONALI

Ing. Lorenzo Carli